

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 116/2025: LE NOVITÀ INTERVENUTE IN SEDE PARLAMENTARE

La Legge 3 Ottobre 2025, n. 147 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 7 ottobre 2025 n. 233 - che ha convertito in legge con modificazioni il Decreto Legge 8 Agosto 2025, n. 116 *recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi* è entrata in vigore in data 8 ottobre 2025.

La pluralità delle modifiche operate in sede parlamentare hanno carattere formale e non mutano la *ratio* normativa o la fisiologia di quanto deciso in sede governativa, pertanto si riportano in questa sede le sole modifiche che si ritengono aver novato in modo rilevante quanto già descritto nella precedente pubblicazione del 25 settembre 2025, a cui si rinvia.

D.Lgs. 152/2006: aggiornamenti apportati al Codice dell'ambiente in sede di conversione

Art. 1 co. 1 lett. b n. 1): è stata aumentata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista all'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 comminabile inizialmente da uno a quattro mesi, nel minimo a quattro mesi e nel massimo fino a sei.

Art. 1 co. 1 lett. b n. 2): dopo il capoverso 1.1 dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 è inserito il capoverso 1.2: «1.2. *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*».

Art. 1 co. 1 lett. d n. 1): è stato riformulato il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 1 dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, che ora prevede «*la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni*».

Art. 1 co. 1 lett. d n. 6): il comma 4 dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 è stato così sostituito: «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b*».

Art. 1 co. 1 lett. f n. 3): il secondo periodo del comma 4 dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006, è stato sostituito dal seguente: «*Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni*».

Art. 1 co. 1 lett. h: la Legge di conversione ha soppresso il secondo ed il terzo periodo del nuovo art. 259-bis del D.Lgs. 152/2006. Non si è ritenuto infatti di rendere legge né la norma che sanciva la responsabilità in capo al titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto, né l'applicabilità agli stessi delle sanzioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Le modifiche al Codice penale in sede di conversione

In sede parlamentare non sono state apportate novità rilevanti riguardanti il codice penale. L'unica nota da evidenziare riguarda la previsione, nel nuovo **art. 2-bis del Decreto**, di pene accessorie ai soggetti condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli artt. 452-bis, 452-quater c.p. o per uno dei neonati delitti di cui agli artt. 452-sexies e 452-quaterdecies c.p..

In particolare la norma in esame prevede che i soggetti appena menzionati non possano ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni:

- a) *licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;*
- b) *concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;*
- c) *iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;*
- d) *attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;*
- e) *altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;*
- f) *contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.*

Il secondo comma di tale articolato prevede che dalla interdizione di cui al primo comma discenda la decadenza di diritto da «licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.». È infine previsto che: «Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti».

Enti e responsabilità amministrativa: cosa introduce la conversione del D.L. 116/2025 al D.Lgs. 231/2001

L'**art. 6 del Decreto** non ha subito rilevanti innovazioni e le modificazioni operate in sede parlamentare hanno natura meramente formale. In questo senso dunque non vi sono rilevanti novità da riportare in merito ai reati presupposto in materia ambientale previsti dall'articolo 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Ulteriori novità apportate dalla L. 3 ottobre 2025 n. 147

È stato inserito l'**art. 1-bis** che, al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, modifica ed integra gli artt. 11 e 38 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 recante disposizioni in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. RAEE).

All'**art. 5 del Decreto** è stato aggiunto il **comma 1-bis** che innova l'art. 34 comma 1 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, inserendo dopo il primo periodo il seguente: «*Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona*».

In sede di conversione è stato formulato il **nuovo art. 9-bis** rubricato *Misure per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno* con cui è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Dipartimento per il sud" responsabile per la cura dell'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud che succederà a titolo universale in tutti i rapporti della soppressa Struttura di missione ZES. La norma segue poi con la disciplina programmatica di reperibilità del personale e dei fondi necessari al mantenimento del neo istituito dipartimento.

All'**art. 10 del Decreto** in materia di erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi, è stato inserito il **nuovo comma 1-bis** che ha aggiunto all'art. 22-ter co. 1 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 due nuove cause di decadenza dalle misure di

sostegno già riconosciute al soggetto interessato nel perdurare della condizione di inagibilità dell'immobile e nelle more del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione: la sopravvenuta agibilità dell'immobile e il mancato rispetto del predetto termine. La norma è altresì cristallina nel negare i tali casi alcuna debenza in merito alle somme già percepite ai sensi dello stesso comma 1-*bis*.

All'art. 11 del Decreto sono stati inseriti i **commi da 1-*bis* a 1-*septies*** recanti disposizioni in materia di interventi di ricostruzione per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione Marche a partire dal 15 settembre 2025.